



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

DECRETO SANZIONATORIO

ai sensi dell'art. 45 del Regolamento di Giustizia

nel procedimento disciplinare n. 21S/2016,
avviato nei confronti del tesserato
Stefano Regazzoni (tessera FIG n. 111999)

Il sottoscritto Giudice Sportivo Territoriale,

premessò

- che a seguito di istanza/segnalazione del Giudice Arbitro della Federazione Italiana Golf, signor Davide Colombarini, è stato avviato procedimento disciplinare nei confronti del tesserato Stefano Regazzoni (tessera FIG n. 111999 - Zoate) per l'illecito commesso in occasione della gara "VI Campionato Nazionale Avvocati e Notai 2016" disputatasi il giorno 27 maggio 2016 presso il Modena Golf & Country Club.

In particolare, il Giudice Arbitro ha riferito:

i) che il tesserato Stefano Regazzoni, presentatosi in ritardo oltre il limite previsto dalla Regola 6-3a, gli chiedeva informazioni in merito al "*posizionamento*" del suo team in quanto avrebbe voluto raggiungerlo;

ii) di avere comunicato al signor Regazzoni, ritenendo di fargli cosa gradita, che un osservatore lo avrebbe accompagnato con un golf cart alla buca dove si trovava il suo team, ma che però egli avrebbe potuto unirsi al medesimo per giocare fuori gara;

iii) di essersi poi dedicato a risolvere una situazione diversa, che riguardava altro team (composto dai signori Luca Falaguerra, Federico Gaffuri, Filippo Pesce e Stefano Molaro);

iv) che il signor Regazzoni si "*intrometteva bruscamente*" nel suo dialogo con l'altro team, interferendo "*nella definizione di questa nuova problematica*";

v) di avere quindi invitato il signor Regazzoni a mantenere la calma "*in quanto la sua situazione era già stata risolta*", facendogli peraltro presente che un collega stava arrivando per portarlo col cart verso il suo team;

vi) che allora il signor Regazzoni, alzando la voce, si rivolgeva a lui apostrofandolo come maleducato e dicendogli che doveva "*andare a fare in culo*";

v) che all'episodio avevano assistito i tesserati Filippo Pesce e Stefano Molaro, rimasti stupiti per tale atteggiamento;

vi) di avere successivamente incontrato il signor Regazzoni presso la reception e che quest'ultimo, persistendo nel proprio comportamento, lo aveva nuovamente apostrofato come maleducato;

vii) di essere stato avvicinato poco prima della premiazione dall'avv. Massimiliano Perletti (del Golf Club Bergamo), di avere ricevuto da quest'ultimo le scuse del Regazzoni ma di avere manifestato all'Avv. Perletti la sua indisponibilità ad accettare scuse per interposta persona;

- che, in relazione quanto precede, al signor Stefano Regazzoni è stato contestato di avere tenuto uno scorretto comportamento morale e civile durante lo svolgimento dell'attività sportiva;

- che nel provvedimento di fissazione della data della decisione è stato fatto presente all'indagato che, alla luce delle circostanze emerse, parevano profilarsi le aggravanti previste dall'art. 18 del Regolamento di Giustizia in relazione ad una condotta offensiva nei confronti della persona, idonea a ledere la sua figura e la sua autorità di Giudice Arbitro Federale e determinata da motivi futili; che,



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

pertanto e salva ogni diversa valutazione all'esito delle difese del signor Stefano Regazzoni, l'illecito contestato avrebbe potuto essere sanzionato con la squalifica temporanea per un periodo di trenta giorni; che il signor Regazzoni aveva la facoltà di chiedere l'emissione del decreto sanzionatorio ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Regolamento di Giustizia Sportiva: nel qual caso, la sanzione applicata sarebbe stata quella dell'ammonizione, consistente in un rimprovero scritto accompagnato dal preannuncio di più gravi provvedimenti disciplinari nel caso di più gravi infrazioni; che la richiesta di emissione di decreto sanzionatorio avrebbe comportato la rinuncia al diritto di appellare detto provvedimento dinanzi a qualsiasi Organo di Giustizia superiore;

- che con comunicazione e-mail del 4 luglio 2016 il tesserato Stefano Regazzoni ha richiesto l'emissione del decreto sanzionatorio;

tutto ciò premesso

il sottoscritto, preso atto della richiesta del signor Stefano Regazzoni

CON IL PRESENTE DECRETO

commina al signor Stefano Regazzoni (tessera FIG n. 111999) la sanzione dell'ammonizione, preannunciando che in caso di più gravi infrazioni verranno adottati più gravi provvedimenti disciplinari.

Bologna, 5 luglio 2016


Avv. Giorgio Vaselli
*Giudice Sportivo Territoriale
per l'Emilia Romagna - Marche*